n.35/17 SENT.

n. 378\16 R.G.

n. 701\15 P.M.M.

Udienza 07.02.2017

Comunicato al P.G. il

_____

Sentenza impugnata il

_____

da _____

il_____

da _____

atti alla C. App. Sez. Min

il _____

Esecutiva il _____

_____

spedito estratto esecutivo

al p.m.m. il _____

Redatta scheda per casell

Il _____

n. C.P.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, composto da :

Dr. Paola Brunese	Presidente
Dr. Rosa Labonia	Magistrato (estensore)
Dr. S. Ferrarelli	Componente Privato
Dr. A.Alberti	Componente Privato

Con l'intervento del P.M. rappresentato dal Procuratore della Repubblica Dr.ssa. P. Imparato con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1) nata il in , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in

Libera Assente

2) , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in

Libera Assente

IMPUTATE

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 7 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, all'interno del supermercato Carrefour sito alla via , si impossessavano di alcuni prodotti pari ad un valore commerciale complessivo di euro 80, sottraendoli dagli scaffali su cui erano esposti per la vendita ed occultandoli nelle proprie borse.

Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto, agendo con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede.

In Napoli , il giorno .2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI :

P.M.M.: esclusa l'aggravante di cui al n. 7, con la minore età e le generiche, anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per Ionescu; perdono giudiziale per

DIFENSORE: art. 529 c.p.p.; in subordine ritenersi il tentativo di furto semplice, 62 n. 4 e 62 bis c.p., minimo pena e massimi benefici; 131 bis, 133 bis e ter c.p. e dichiararsi la particolare tenuità del fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 15.12.2016, il giudice dell'udienza preliminare disponeva procedersi ad ordinario giudizio dibattimentale, in stato di libertà, nei confronti di e imputate del reato indicato in rubrica. Tempestivamente il PMM depositava lista testi con annessa richiesta di autorizzazione alla citazione per l'udienza.

All'odierna udienza, il Tribunale, esperite le formalità di apertura del dibattimento e dato atto, quindi, dell'assenza delle imputate, ritualmente citate e non comparse, ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti (per il P.M.M., esame dei testi di lista ed esame delle imputate; per la difesa, controesame dei testi di lista del P.M.M., esame delle imputate) e procedeva all'escussione del teste , all'esito, con il consenso delle parti, ritenutane la superfluità, revocava l'ordinanza di ammissione delle altre prove testimoniali; dopodicchè, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, il Tribunale invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, si ritirava in camera di consiglio e pronunziava sentenza come da allegato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale debba essere riconosciuta la penale responsabilità delle imputate in ordine al reato di tentato furto semplice, con esclusione delle contestate aggravanti. Ed invero, dal verbale di ricezione della denuncia querela sporta da Direttore del Carrefour Market ove si sono svolti i fatti, ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento, si apprende che nella mattinata del .2015, entravano nel supermercato due ragazze di probabile nazionalità rumena. Dopo qualche minuto si presentavano alla cassa e pagavano un pacco di pasta ed un detergente per la somma complessiva di euro 1,50. Tuttavia, dalle immagini trasmesse dalle telecamere, il denunciante aveva modo di notare che le ragazze avevano riposto nelle rispettive borse anche altri oggetti, sicchè, nonostante cercassero di guadagnare l'uscita, le invitava ad aprirle e da esse le imputate estraevano, da una, sei confezioni di latte Mellin e, dall'altra, sei confezioni di shampoo di varie marche e deodoranti Roberts, il tutto per un valore commerciale di circa 80 euro; invitate a pagare anche questa merce, le giovani si rifiutavano, sicchè il chiamava il 113. Escusso il teste

Infine, occorre rilevare che la Suprema Corte ha interpretato in modo non formalistico il precetto di cui all'art. 337 comma 4 c.p.p., che prevede che l'autorità che riceve la querela debba provvedere all'identificazione della persona che la propone, nel senso che il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione), sicchè non solo non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo" (Cass., Sez. IV, sent. 22/02/06 n. 30044 ; Cass. Pen. Sez. V, sent. 28/01/15 n. 20342).

Nessun dubbio sussiste, infine, sulla ravvisabilità del concorso di persone nei reati contestati, avendo le imputate dato ciascuna un contributo rilevante alla realizzazione del fatto delittuoso.

Le imputate devono peraltro, ritenersi minori imputabili al momento del fatto, tenuto conto delle modalità e del tipo di reato che rileva capacità di autodeterminazione.

Venendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non si riscontrano agli atti, in ragione del comportamento tenuto innanzi a questo Collegio (le imputate sono rimaste assenti), elementi legittimanti la concessione delle attenuanti generiche. Va invece applicata la diminuente obbligatoria della minore età.

Tenuto conto dei criteri direttivi posti dall'art. 133 c.p.. la pena base per il reato in contestazione, per come riqualificato in questa sede (furto tentato semplice), può essere equamente determinata in mesi 3 di reclusione ed euro 140,00 di multa (pena base per il tentativo di furto semplice: mesi 4 di reclusione ed euro 210 di multa, ridotta per la minore età a mesi 3 di reclusione ed euro 140,00 di multa).

I precedenti penali e giudiziari della Ionescu non consentono la sospensione della pena.

Ritiene il Tribunale che la sola sia meritevole del perdono giudiziale; ed invero, la prefata non ha né precedenti penali né procedimenti da definire, con ciò mostrando da un canto il completo allontanamento da condotte devianti e dall'altro la mera occasionalità di quella illecita pregressa, foriera dell'odierna condanna, sicchè si può ritenere che la personalità della giovane non sia orientata verso scelte devianti e che sia ragionevole la presunzione in termini di certezza relativa in ordine alla futura astensione da ulteriori atti criminosi, presupposto imprescindibile per la corretta applicabilità dell' istituto ex art. 169 C.P..

P . Q . M .

Visti gli artt. 531, 533 cpp; 169 c.p., dichiara e

responsabili del reato contestato, ritenuto configurato il tentativo di furto semplice escluse le

aggravanti contestate e, previo riconoscimento della obbligatoria diminuente della minore età, condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 140,00 di multa.

Letti gli artt. 531 c.p.p. e 169 c.p., concede a il perdono giudiziale.

Napoli, 07.02.2017

il Magistrato est.

Rosa Labonia

IL PRESIDENTE

Dr. Paola Brunese

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA _____

Depositata in Cancelleria il 14/02/2017

Il Funzionario Giudiziario
Rosa Basillo